

## SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

FASC Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri (di seguito definito "FASC"), con sede legale in Milano, Via Tommaso Gulli 39, CF 80078850155, nella persona del suo legale rappresentante, Claudio Claudiani, nato a Terni il 8/1/1948, nella sua qualità di Presidente

E

---

---

---

---

(di seguito FASC ed ADVISOR, congiuntamente considerati, sono definiti le "Parti").

### PREMESSE

1. Il FASC, già Ente di diritto pubblico per effetto della L. n. 70/1975, e trasformato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in Fondazione di diritto privato in attuazione del disposto di cui all'articolo 1 del D. lgs. n. 509/1994, ha lo scopo di assicurare trattamenti previdenziali aggiuntivi a favore dei dipendenti con qualifica di impiegati e quadri di aziende che applicano il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, il CCNL per il personale dipendente dalle Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi e che sono iscritte ai fini contributivi e previdenziali presso l'INPS nel settore Terziario.
2. Con bando pubblicato in data ..... il FASC ha indetto una procedura ristretta accelerata per l'affidamento del servizio di consulenza sulla gestione finanziaria delle risorse della Fondazione FASC, da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. In seguito all'espletamento della procedura di gara, il FASC ha aggiudicato il servizio all'ADVISOR alle condizioni economiche previste nell'offerta presentata da quest'ultimo, che prevedeva un ribasso pari al .....% rispetto all'importo posto a base d'asta.
4. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del FASC in data ..... il servizio è stato aggiudicato all'ADVISOR in via definitiva ed è stato delegato il Presidente, quale legale rappresentante della Fondazione, alla sottoscrizione del presente contratto.
5. L'ADVISOR, come accertato all'esito delle operazioni di gara, è risultato in possesso dei requisiti speciali di partecipazione previsti dal Bando e dal Disciplinare.
6. Il FASC intende affidare all'ADVISOR il servizio di consulenza sulla gestione finanziaria delle proprie risorse mediante la stipulazione di un contratto di appalto ai sensi degli artt. 11 e seguenti D. lgs. n. 163/06.

7. L'ADVISOR ha costituito la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 115 del D. lgs. 163/06 per l'importo di € ..... mediante .....

Quanto sopra premesso, le Parti

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

#### **PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **ART. 2**

#### **OGGETTO DEL SERVIZIO**

1. Oggetto del servizio è la prestazione di attività di consulenza e monitoraggio sulla gestione delle risorse finanziarie del FASC costituite da GPM e liquidità.

2. L'oggetto del servizio comprende lo svolgimento delle seguenti attività:

- l'analisi delle caratteristiche delle esigenze e dei bisogni dei soggetti aderenti al FASC;
- l'identificazione del profilo di rischio ottimale;
- la definizione dell'*Asset Allocation* in coerenza con il profilo di rischio / rendimento identificato;
- la predisposizione e il periodico aggiornamento del Documento sulla Politica di Investimento;
- l'impostazione del piano degli investimenti;
- l'individuazione delle misure necessarie per evitare conflitti di interesse; il monitoraggio in tempo reale delle performance del portafoglio di investimento e dell'attività dei gestori finanziari;
- i rapporti periodici sulla specifica attività di ciascuno dei soggetti ai quali il FASC ha affidato la gestione delle proprie risorse finanziarie;
- la verifica, in collaborazione con la Banca depositaria del FASC, del rispetto dei limiti di investimento imposti ai gestori;
- il controllo dei limiti di investimento previsti dall'AAS e dalla normativa vigente tempo per tempo.

3. Costituiscono parte integrante del servizio anche le seguenti attività aggiuntive o accessorie:

- la predisposizione di una relazione trimestrale che sintetizzi la situazione corrente del portafoglio, che segnali i problemi riscontrati e proponga eventuali interventi correttivi;
- il supporto agli Uffici del FASC nella stesura del paragrafo dedicato al patrimonio mobiliare della Relazione sulla Gestione costituente parte del Bilancio di esercizio della Fondazione;

- il supporto agli Uffici del FASC nella predisposizione del Bilancio di Previsione e dell’Assestamento al Bilancio di Previsione, relativamente alle stime sull’andamento della gestione finanziaria;
- la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione del FASC dedicate alla gestione del patrimonio mobiliare della Fondazione;
- l’assistenza nelle procedure di selezione dei gestori del patrimonio mobiliare del FASC;
- eventuali aggiornamenti ulteriori, resi necessari da specifiche esigenze;
- l’assistenza agli Uffici e alla struttura del FASC in relazione a ogni questione inerente la gestione del patrimonio mobiliare della Fondazione;
- la predisposizione di note interpretative dei dati statistici relativi al Portafoglio di investimento:
- la verifica di esposizioni a rischio;
- riunioni periodiche con i Gestori.

### **Art. 3**

#### **MODALITÀ E CRITERI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio dovrà essere svolto in conformità al contenuto dell’offerta tecnica approvata dal FASC in sede di aggiudicazione.
2. Nell’esecuzione del servizio l’ADVISOR dovrà verificare che la gestione delle risorse finanziarie del FASC si attenga al principio, presente nella normativa europea della “persona prudente” e persegua una ottimizzazione del rapporto redditività/rischio e, in questo quadro, sia finalizzata alla massimizzazione del rendimento atteso nell’orizzonte temporale prefissato.
3. L’attività di verifica dell’*Asset Allocation* dovrà essere svolta con periodicità annuale. L’ADVISOR dovrà procedere alla revisione del portafoglio e verificare i relativi parametri, individuando le strategie di gestione in funzione dell’andamento dei mercati e/o di specifiche esigenze del FASC.
4. L’attività di monitoraggio del portafoglio dovrà essere svolta con periodicità almeno mensile. In presenza di condizioni eccezionali tale attività dovrà essere svolta in tempo reale. L’ADVISOR dovrà procedere alla misurazione del rapporto di rischio / rendimento del portafoglio, al confronto dei parametri del portafoglio strategico e alla valutazione dell’attività dei gestori. Di tale attività dovrà fornire una informazione dedicata in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 del presente Capitolato.

### **Art. 4**

#### **REPORTISTICA E OBBLIGHI INFORMATIVI DEL GESTORE**

1. L’ADVISOR sarà tenuto a inviare al responsabile FASC una relazione sull’attività svolta con la seguente periodicità:

- la relazione sulla situazione di portafoglio dovrà essere fornita ogni tre mesi entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento;
- la relazione sull'attività di monitoraggio del portafoglio dovrà essere fornita con periodicità mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento.

2. L'ADVISOR sarà tenuto a predisporre una relazione annuale dell'intera attività svolta.

3. Qualora ricorrano circostanze eccezionali o su specifica richiesta degli Uffici del FASC, l'ADVISOR sarà tenuto a fornire una informativa in tempo reale sull'andamento della gestione del portafoglio e sull'attività dei gestori.

## **Art. 5**

### **DURATA DEL SERVIZIO**

1. Il servizio ha durata di 64 (sessantaquattro) mesi con decorrenza dal 1 luglio 2015.

## **Art. 6**

### **CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. Il corrispettivo annuo per la prestazione del servizio è pari a euro ....., IVA inclusa, corrispondente alla percentuale del .....% sul patrimonio medio annuo oggetto della consulenza e risultante dall'offerta economica presentata dal soggetto aggiudicatario calcolata sulle voci di cui all'art.2 comma 1 con le modalità indicate nell'allegato tecnico.

2. Il pagamento avverrà con periodicità trimestrale mediante accredito sul conto corrente che verrà indicato dall'ADVISOR in seguito alla sottoscrizione del presente contratto.

## **Art. 7**

### **DIVIETO DI SUBAPPALTO**

1. Non è ammesso il subappalto, nemmeno parziale, delle prestazioni costituenti l'oggetto del servizio descritto all'art. 1 del presente Capitolato.

2. La violazione del divieto comporterà la risoluzione di diritto del contratto e autorizzerà il FASC a incamerare la cauzione definitiva costituita ai sensi dell'art. 113 del Decreto legislativo n. 163 del 2006 e ad adottare gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge.

## **Art. 8**

### **RECESSO**

1. Le Parti potranno recedere in qualunque tempo dal contratto.
2. L'ADVISOR potrà recedere liberamente dal contratto con un preavviso non inferiore a 180 (centottanta) giorni.
3. Qualora eserciti il diritto di recesso dal contratto, l'ADVISOR avrà diritto al pagamento del corrispettivo dovuto per la prestazione del servizio sino alla scadenza del termine di preavviso sopra indicato.
4. La violazione del termine previsto dal comma 2 comporterà l'applicazione di una penale di importo pari al corrispettivo dovuto per il periodo di mancato preavviso.
5. Qualora il FASC eserciti il diritto di recesso dal contratto, sarà tenuto a corrispondere all'ADVISOR un indennizzo di importo corrispondente a un decimo del corrispettivo stabilito dal precedente art. 6.
6. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'ADVISOR da darsi con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni.
7. In caso di esercizio del diritto di recesso di una delle Parti ai sensi della presente clausola il FASC autorizzerà lo svincolo della cauzione definitiva per la parte residua, salvo che ricorrano i presupposti per il suo incameramento ai sensi del successivo art. 9 e degli artt. 113 e seguenti D. lgs. n. 163/06.
8. In caso di recesso di una delle Parti l'ADVISOR sarà tenuto a rispettare gli obblighi informativi e di rendicontazione previsti dall'art. 4 sino alla scadenza del termine di preavviso previsto dai commi 3 e 5 del presente articolo.

## **ART. 9**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Fermo restando l'esercizio del diritto di recesso, il contratto potrà essere unilateralmente risolto da FASC in caso di violazione degli obblighi previsti dagli artt. 3 e 4, oltre che nell'ipotesi di violazione del divieto di subappalto imposto dal precedente art. 7.
2. Il FASC, inoltre, potrà risolvere unilateralmente il contratto in tutti i casi in cui ricorrano i presupposti stabiliti dagli artt. 135 e 136 del Decreto legislativo n. 163 del 2006.
3. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del contraente, il FASC comunicherà all'ADVISOR l'immediata risoluzione della contratto, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno subito.
4. A far data del ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma l'ADVISOR dovrà sospendere l'esecuzione del servizio e sarà tenuto a predisporre immediatamente il rendiconto previsto dall'art. 4 del presente contratto.
5. La risoluzione ha effetto dalla data in cui il FASC comunica all'ADVISOR di volersi avvalere della presente clausola.

6. Al momento della risoluzione il FASC provvederà ad incamerare la cauzione definitiva. Saranno a carico dell'ADVISOR gli oneri per l'affidamento del servizio ad altra impresa.

#### **Art. 10**

##### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 2003, titolare dei dati rilasciati ai fini della partecipazione alla presente gara è il FASC.

2. I dati forniti dal contraente verranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Capitolato, nel rispetto delle disposizioni del citato Decreto e delle ulteriori disposizioni normative in materia.

#### **Art. 11**

##### **NORMA DI RINVIO.**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente [contratto](#) o dagli altri atti di gara, troveranno applicazione le disposizioni del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, le disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili nonché le ulteriori disposizioni della Legge italiana in materia.

#### **Art. 12**

##### **FORO COMPETENTE.**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Allegato: 1 (allegato tecnico)

## **Allegato Tecnico allo schema di contratto**

1. Ai sensi dell'art. 6 del presente Contratto, il corrispettivo mensile (che si ottiene dividendo il corrispettivo annuale per 12) viene calcolato sulla sommatoria delle seguenti voci:

- NAV delle GPM valorizzati all'ultimo giorno del mese
- Liquidità relativa all'ultimo giorno del mese come da Estratto conto bancario del c/c dedicato agli investimenti

La formula utilizzata per il calcolo è la seguente

$$C_m = (\text{Somma dei Nav mensili delle GPM} + \text{Somma liquidità mensili}) * \alpha$$

Con:

$C_m$  = Corrispettivo mensile

$\alpha$  = Aliquota di calcolo del corrispettivo annuo diviso per 12

2. Con cadenza mensile il FASC calcola il corrispettivo di cui al precedente comma 1. L'ultimo giorno lavorativo del mese successivo al trimestre di riferimento viene liquidato il corrispettivo calcolato a norma del comma 1 con riferimento ai tre mesi che compongono il trimestre, sommando le commissioni relative a ciascuno dei mesi che compongono il trimestre.